

FEDEROTTICA

Associazione Federativa Nazionale Ottici Optometristi

Statuto Federale

Approvato il 29 novembre 1998

Art. 1

Art. 1.1. - è costituita la Associazione Federativa Nazionale di quanti esercitano la Professione di Ottico Optometrista e/o si occupano del commercio al dettaglio di articoli di ottica in genere, denominata FEDEROTTICA.

Art. 1.2 - Essa ha per scopo la tutela degli interessi etici, professionali, sindacali e commerciali delle Categorie e dei propri Associati; delle prime e degli altri ha la legittima rappresentanza. Essa non ha fini di lucro.

Art. 1.3 - La FEDEROTTICA è libera, autonoma, indipendente, apartitica ed aconfessionale. Essa ha una sua politica professionale indipendente.

Art. 1.4 - La FEDEROTTICA ha sede in Roma. I suoi uffici possono tuttavia essere distaccati in altre località del territorio nazionale e/o extranazionale. Essa ha durata illimitata.

Art. 2

Art. 2.1 - La FEDEROTTICA ha per scopo le seguenti finalità e compiti:

- a) Lo studio, la divulgazione e l'azione, diretti a portare a soluzione tutti i problemi specifici delle Categorie rappresentate a tutti i livelli e in particolare nei rapporti con le Autorità costituite.
- b) Rappresentare le Categorie e gli Associati in tutti i settori della vita professionale ed economica.
- c) Prestare assistenza pratica e legale agli Associati e alle Associazioni Regionali e Provinciali, sue emanazioni, in regola con i versamenti delle quote associative, nelle questioni attinenti gli interessi etici ed economici dell'esercizio professionale.
- d) Stipulare accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi interessanti le categorie.
- e) Stipulare a nome di tutti gli Associati convenzioni con Enti e altre persone giuridiche per le prestazioni fornite effettuate dagli stessi e dare il preventivo necessario assenso ad eventuali convenzioni ad esclusivo interesse locale.
- f) Nominare propri rappresentanti in Enti, Consessi, Commissioni, anche a livello internazionale, nei quali la partecipazione sia ritenuta utile per la politica professionale ed economica.
- g) Potenziare la diffusione della cultura specifica dei propri Associati con i mezzi ritenuti più idonei, fra i quali Scuole e Corsi di preparazione e aggiornamento professionale anche da essa gestiti o patrocinati, ed avvalendosi delle provvidenze in materia contemplate dallo Stato e dagli Enti competenti.
- g 1) Gestire la cessione di pubblicazioni riguardanti la formazione, l'aggiornamento professionale e quant'altro ritenuto complementare per il migliore svolgimento dell'attività professionale e commerciale degli Associati, o di altre Associazioni locali o nazionali collegate e loro Associati, contro il pagamento di corrispettivi specifici.
- h) Esercitare il controllo sia sugli Istituti di formazione professionale, partecipando con una propria Commissione all'elaborazione dei programmi di studio ed alle sessioni di esame, sia sui Corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, ancorché gestiti dallo Stato, da Enti Pubblici e privati.
- i) Esercitare il controllo sulla preparazione professionale dei propri Associati e di coloro i quali, terminati gli studi di preparazione e qualificazione, intendono inserirsi nell'esercizio attivo della professione.
- j) Predisporre le necessarie strutture per la creazione e la tenuta degli Albi Professionali, redigendo, curando, controllando e mantenendo Registri dei propri Associati, nonché organizzando e gestendo l'Albo degli Ottici Optometristi (Optometristi).
- k) Sensibilizzare l'opinione pubblica, attraverso adeguati mezzi di comunicazione sociale sui problemi della visione e delle Categorie.
- l) Vigilare sul rispetto dello Statuto, del Codice deontologico e dei Regolamenti interni da parte degli Associati.
- m) Denunciare e reprimere con ogni mezzo consentito qualsiasi forma di collusione, comparaggio, dicotomia e concorrenza sleale.

- n) Rivendicare con azione energica anche l'esercizio della educazione e della rieducazione visiva, dell'applicazione delle lenti a contatto e di qualsiasi altra tecnica praticata o che in futuro possa manifestarsi quale specializzazione inerente le scienze della visione.
- o) Operare la conformità degli Statuti delle Associazioni regionali e provinciali, sue emanazioni, fra di loro e con il presente Statuto.
- p) Promuovere sempre più stretti rapporti fra gli associati e comporre le vertenze che dovessero eventualmente insorgere fra i medesimi.
- q) Favorire l'eventuale costituzione di Gruppi organizzati, Cooperative e/o Consorzi fra gli Associati.
- r) Promuovere e gestire iniziative, anche in collaborazione con altre Organizzazioni, Enti e Persone, di natura scientifica, professionale, pubblicitaria e promozionale, rivolta anche al grande pubblico, avvalendosi di tutti i media di comunicazione, nonché di Enti e Persone giuridiche operanti in attività di ricerca, studio ed editoriali.
- s) Elaborare simboli, marchi, loghi e simili di riconoscibilità delle iniziative promozionali, sia nel campo scientifico professionale sia in quello commerciale, ed operare per la loro registrazione e protezione a sensi e per gli effetti del R.D. 21 giugno 1942 n. 929 e successive modificazioni.
- s 1) Al fine di favorire l'aggregazione, la ricreazione e lo sviluppo culturale fra gli Associati, potrà promuovere e gestire iniziative per la somministrazione di alimenti e bevande presso le Sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale; potrà inoltre promuovere l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, contro il pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti dei propri Associati e di Associati di altre Associazioni nazionali o locali collegate.
- t) Esercitare tutte le funzioni che venissero demandate dalle Assemblee.

Art. 2.2 - In relazione ai propri fini statutari la FEDEROTTICA può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale.

Art. 2.3 - Per il potenziamento delle proprie iniziative e per il raggiungimento degli scopi, la FEDEROTTICA potrà partecipare direttamente o indirettamente alla formazione di società anche di capitali, nonché assumere partecipazioni in tali società; essa potrà in ogni caso procedere alla stipulazione di contratti di ogni tipo, anche di oggetto immobiliare.

Art. 3

Art. 3.1 - La FEDEROTTICA svolge la sua attività ovunque necessario.

Art. 4

Art. 4.1 - Alla FEDEROTTICA aderiscono in qualità di Associati gli Ottici Optometristi, cioè coloro i quali esercitano effettivamente personalmente e responsabilmente la professione di Ottico Optometrista e/o si occupano con responsabilità ufficiale del commercio al dettaglio di articoli di ottica in generale.

Art. 4.2 - Per quanto riguarda le Società, in qualsiasi forma costituite, esse sono associate nella persona del legale rappresentante, qualora questi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, ovvero nella persona di un proprio dipendente, delegato dal legale rappresentante, che sia in possesso di tali requisiti. Esse partecipano alla FEDEROTTICA con tante quote associative quanti sono i loro punti di vendita, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi. Gli Associati che possiedono punti di vendita distribuiti in province diverse partecipano alla Federottica esclusivamente attraverso le Associazioni provinciali di competenza e osservando l'ambito territoriale in cui opera ogni singolo punto vendita, previa segnalazione del soggetto delegato a rappresentare l'Associato nell'Associazione provinciale.

Art. 4.3 - La norma di cui al comma precedente si applica alle altre ditte che abbiano due o più punti di vendita.

Art. 4.4 - Chi intende essere associato alla FEDEROTTICA deve presentare tramite l'Associazione provinciale, ovvero, quando non possibile, direttamente, regolare domanda individuale corredata dai dati previsti dagli articoli successivi ed una dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei Regolamenti interni e del Codice deontologico.

Art. 4.5 - Le organizzazioni esclusivamente economiche giuridicamente costituite di Ottici Optometristi indipendenti associati possono essere affiliate alla FEDEROTTICA pagando direttamente un importo come stabilito dai Regolamenti interni. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti, le modalità e le quote per l'affiliazione sono demandate alla Giunta Esecutiva.

Art. 5

Art. 5.1 - Gli Ottici Optometristi debbono produrre all'atto della presentazione della domanda di iscrizione i seguenti documenti:

- a) originale o copia autentica del diploma di Ottico valido a tutti gli effetti di legge, e munito della registrazione delle Autorità amministrative competenti;
- b) qualora conseguito, originale o copia autentica dell'attestato, di specializzazione in Optometria rilasciato da una Facoltà o una Scuola (o Istituto) superiore di Optometria, anche all'Estero, purché legalmente riconosciuta, ovvero rilasciato dalla FEDEROTTICA a seguito dei corsi da essa gestiti o patrocinati;
- c) ricevuta della bolletta di versamento della quota associativa, che verrà rimborsata senza interessi e/o spese in caso di mancata accettazione dell'istanza.
- d) dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei Regolamenti interni e del Codice deontologico.

Art. 5.2 - All'atto dell'iscrizione gli Ottici Optometristi debbono essere in possesso dei seguenti requisiti e qualità ed attenersi a quanto sotto specificato:

- a) praticare abitualmente l'optometria avvalendosi di una adeguata strumentazione professionale;
- b) astenersi da qualsiasi forma di pubblicità concernente la propria attività di Ottico Optometrista che non sia prevista dai Regolamenti interni e dal Codice deontologico;
- c) impegnarsi a fare uso esclusivo delle qualifiche di Ottico Optometrista o di Optometrista ad eccezione di qualsiasi altra;
- d) impegnarsi a non avvalersi, in qualsiasi forma, di dizioni che possono ingenerare equivoco nel pubblico circa la distinzione fra la professione dell'Ottico Optometrista e la specializzazione in oftalmologia della professione medica;
- e) astenersi dal pubblicizzare, in qualsiasi forma la gratuità dell'esame della vista e di qualsiasi prestazione professionale;
- f) impegnarsi a frequentare ogni anno in ossequio al principio dell'istruzione permanente, corsi di aggiornamento per un minimo di venti ore, o in qualità di docente, ovvero di discente;
- g) pagare regolarmente le quote associative.

Art. 6

Art. 6.1 - Coloro che si occupano del commercio al dettaglio di articoli di ottica debbono presentare all'atto della presentazione della domanda di iscrizione i seguenti documenti:

- a) originale o copia autentica del diploma di Ottico, valido a tutti gli effetti di legge, e munito della registrazione delle Autorità amministrative competenti;
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente per territorio;
- c) certificato di iscrizione al REA, e al Registro Camerale o documento sostitutivo;
- d) ricevuta della bolletta di versamento della quota associativa, che verrà rimborsata senza interessi e/o spese in caso di mancata accettazione dell'istanza.
- e) impegnarsi a non avvalersi, in qualsiasi forma, di dizioni che possano ingenerare equivoco nel pubblico circa la distinzione fra la professione dell'Ottico Optometrista e la specializzazione in oftalmologia della professione medica;
- f) astenersi dal pubblicizzare, in qualsiasi forma, la gratuità dell'esame della vista e di qualsiasi prestazione professionale.

Art. 6 bis

Art. 6 bis 1 - Le Organizzazioni economiche giuridicamente costituite degli Ottici Optometristi indipendenti associati debbono presentare la domanda di iscrizione corredata dello Statuto e dell'elenco dei soci aggiornato, che dovrà essere ogni anno ricomunicato con le eventuali variazioni. A seguito dell'accettazione della domanda invieranno ricevuta della bolletta di versamento della quota di affiliazione come determinato dall'art. 4.5.

Art. 6 bis 2 - Esse hanno diritto di nominare nel loro insieme e complessivamente non più di due Ottici Optometristi, quali loro rappresentanti, in seno al Consiglio Direttivo. Detti Rappresentanti hanno il diritto di partecipare alle Assemblee della FEDEROTTICA con un voto per ciascuno non delegabile. Essi non hanno diritto di voto nelle Assemblee elettive, non sono eleggibili e non possono acquisire cariche di nomina assembleare.

Art. 7

Art. 7.1 - L'Associato, dal momento dell'accettazione della sua domanda di associazione, acquisisce il diritto di voto, salvo quanto disposto per l'elettorato attivo e passivo.

Acquisisce l'elettorato passivo solo decorso un anno dalla iscrizione alla FEDEROTTICA.

L'elettorato attivo e passivo presuppone in ogni caso il versamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno. Più specificamente le Associazioni o i singoli che pagano le quote dopo il 31 marzo perdono il diritto di voto nelle Assemblee dell'anno in corso, ma hanno diritto di partecipare alle Assemblee senza diritto di voto; l'Associato acquisisce, per le votazioni delle cariche elettive, il valore di un voto per ogni singola quota annuale pagata e versata entro il 31 marzo. Per ogni quota pagata e versata oltre il 31 marzo acquisisce il valore di mezzo voto. Il tutto come meglio precisato all'art. 9.7.

Art. 7.2 - Il mancato pagamento delle quote alla FEDEROTTICA entro il termine del 31 marzo pone automaticamente in mora l'Associato e/o per esso l'Associazione provinciale di cui fa parte. La FEDEROTTICA ha diritto dovere entro i quindici giorni successivi di avvisare direttamente l'Associato assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni nel quale lo stesso potrà giustificare e regolarizzare la sua posizione.

Art. 7.3 - Le Associazioni provinciali sono obbligate ad allegare con le quote l'elenco nominativo dei propri associati.

Art. 7.4 - Nel caso in cui l'Associazione provinciale non fosse ancora costituita, la FEDEROTTICA potrà associare gli Ottici Optometristi e coloro che si occupano del commercio al dettaglio di articoli di ottica esistenti nella provincia a titolo individuale con iscrizione diretta fino all'eventuale costituzione dell'Associazione Provinciale, previo pagamento di una quota associativa che anno per anno verrà stabilita dalla Giunta Esecutiva.

Art. 7.5 - In caso di inosservanza o violazione da parte sua dello Statuto, dei Regolamenti interni e del Codice deontologico l'associato è sottoposto al giudizio disciplinare avanti il Collegio dei Probiviri.

Nel giudizio disciplinare egli potrà farsi difendere da un avvocato iscritto negli Albi professionali.

Art. 7.6 - Nessun Associato può essere giudicato dal Collegio dei Probiviri se non per fatti attinenti al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti interni e del Codice deontologico.

Art. 7.7 - Nel caso in cui l'Associato non intenda aderire all'Associazione provinciale riconosciuta operante di competenza, egli potrà essere ammesso a titolo individuale con una quota associativa pari a quella che avrebbe pagato alla medesima Associazione provinciale. L'ammissione è subordinata alla decisione della Giunta Esecutiva previo parere scritto non vincolante del Direttivo dell'Associazione locale di competenza.

Art. 7.8 - La quota e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rimborsabili.

Art. 8

Art. 8.1 - Sono organi della FEDEROTTICA:

- 1) L'Assemblea degli Associati;
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) La Giunta Esecutiva
- 4) Il Presidente;
- 5) Il Collegio dei Sindaci
- 6) Il Collegio dei Probiviri

Art. 9

Art. 9.1 - L'Assemblea è l'insieme di tutti gli Associati, i quali possono indistintamente accedervi, ed esprimere il voto così come specificato nello Statuto.

Art. 9.2 - Il voto può essere espresso direttamente o per rappresentanza, salvo le limitazioni previste.

Art. 9.3 - Votano direttamente gli associati che non sono aderenti ad alcuna Associazione provinciale (per mancanza di questa). Possono votare direttamente il Presidente della FEDEROTTICA, i componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, i Sindaci e i Probiviri; in tal caso, il voto espresso in forma individuale viene defalcato dal voto espresso dal Rappresentante.

Art. 9.4 - Votano per rappresentanza gli Associati aderenti alle associazioni provinciali. Il loro voto è espresso dal Rappresentante, designato dal Consiglio direttivo della medesima Associazione. È tuttavia consentito che il Consiglio Direttivo dell'Associazione provinciale deleghi come Rappresentante della propria Associazione un altro Associato che sia Rappresentante di un'altra Associazione provinciale della stessa Regione. In ogni caso non sono consentite più di due deleghe.

Art. 9.5 - Il Rappresentante, prima della votazione, deve esibire la delega e l'elenco analitico degli Associati che rappresenta, autenticato dal Presidente dell'Associazione provinciale.

Art. 9.6 - L'Associato che vota direttamente può delegare il proprio voto ad un qualsiasi rappresentante provinciale e non può avere deleghe. Non sono ammesse deleghe a persone che non siano Associati.

Art. 9.7 - Il valore del voto per le cariche elettive è rapportato ad ogni anno di effettivo pagamento delle quote associative; solo se il pagamento è avvenuto entro il 31 marzo di ogni anno, il voto è considerato per intero, e ridotto alla metà per le quote pagate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento; sono comunque escluse le quote pagate in ritardo nell'anno in cui si svolgono le elezioni per le cariche associative. Ai fini della votazione per l'elezione alle cariche associative i voti relativi alle quote pagate si sommano anno per anno, con il valore come sopra specificato, a partire dall'ultima Assemblea elettiva. Per le Associazioni di nuova iscrizione o per gli Associati singoli di nuova iscrizione, il valore del voto viene espresso sulla durata del periodo di iscrizione rapportato all'effettivo pagamento delle quote, con riferimento al numero di annualità calcolato a decorrere dalla prima iscrizione, con arrotondamento per eccesso.

Art. 9.8 - Ogni Associazione provinciale ha l'obbligo di convocare due Assemblee annuali, ovvero una Assemblea e una Riunione, dandone avviso alla FEDEROTTICA. Questa si riserva il diritto di convocare l'Assemblea o una Riunione di ufficio in caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui sopra. In tale caso la Giunta Esecutiva della FEDEROTTICA potrà procedere al commissariamento dell'Associazione provinciale.

Art. 10

Art. 10.1 - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 10.2 - L'avviso di convocazione delle Assemblee deve contenere l'ordine del giorno, nonché l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione. Esso deve essere spedito mediante lettera raccomandata senza busta a ciascun associato almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Art. 10.3 - Per gli Associati aderenti alle Associazioni provinciali, l'avviso di convocazione verrà trasmesso alle Associazioni medesime; le quali hanno l'obbligo di dare tempestiva notizia ai singoli aderenti, e di convocare il Consiglio Direttivo provinciale per la nomina del Rappresentante.

Art. 10.4 - Funge da Presidente dell'Assemblea un Associato designato dal Presidente della FEDEROTTICA ed accettato dall'Assemblea.

Art. 10.5 - Il Presidente dell'Assemblea la dirige e vi esercita il potere disciplinare.

Art. 10.6 - Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assunte dal Segretario della FEDEROTTICA, o in mancanza da persona nominata dall'Assemblea. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea che, sottoscritto da lui e dal presidente dell'Assemblea, viene conservato agli atti.

Copia del verbale verrà inviata a tutte le Associazioni provinciali e agli Associati individuali.

Art. 10.7 - L'Assemblea ordinaria è indetta entro il 30 giugno di ogni anno dal Presidente della FEDEROTTICA o da chi ne fa le veci, o su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 10.8 - L'Assemblea straordinaria è convocata su delibera del Consiglio Direttivo, o su richiesta del trenta per cento delle Associazioni provinciali. In tal caso le Associazioni provinciali devono presentare un ordine del giorno.

Art. 10.9 - Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta anche con preavviso di soli 5 giorni.

Nei casi in cui la convocazione dell'Assemblea viene richiesta dal trenta per cento delle Associazioni provinciali, il Presidente è tenuto a convocarla entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e a riunirla entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 10.10 - La convocazione con procedimento di urgenza non è ammessa per argomenti concernenti modificazioni dello Statuto e per l'elezione alle cariche associative.

Art. 10.11 - Alle Assemblee convocate per deliberare su modifiche allo Statuto o per lo scioglimento della FEDEROTTICA, deve partecipare un notaio.

Art. 10.12 - L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria è valida, in prima convocazione, allorché sia presente o rappresentata la maggioranza degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti.

L'Assemblea in seconda convocazione può essere tenuta anche nel medesimo giorno nel quale è stata convocata in prima istanza.

Art. 10.13 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 10.14 - Cinque scrutatori eletti dall'Assemblea assistono alle operazioni di voto.

Art. 11

Art. 11.1 - L'Assemblea ordinaria:

a) procede all'elezione di ventuno componenti il Consiglio Direttivo, scelti fra gli Associati che abbiano presentato la candidatura nei termini previsti; la candidatura deve essere presentata solo tramite le Associazioni Provinciali, e deve essere accompagnata da un'autocertificazione con l'indicazione delle cariche pubbliche e private ricoperte.

b) elegge il Collegio dei Sindaci composto da cinque componenti, di cui tre effettivi e due supplenti, da scegliersi fra gli Associati che abbiano rispettato quanto previsto alla precedente lettera a);

c) elegge il Collegio dei Proviviri composto di tre componenti da scegliersi fra gli Associati che abbiano rispettato quanto previsto alla precedente lettera a);

d) approva il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente e il preventivo dell'anno in corso, inviato precedentemente alle Associazioni provinciali (Assopto) e agli Associati individuali; gli associati aderenti alle Associazioni provinciali potranno prenderne visione presso la propria Associazione.

e) ratifica la misura dei contributi associativi dell'anno in corso, sulla base del bilancio di previsione approvato;

f) delibera su ogni altro argomento demandato all'Assemblea e posto all'ordine del giorno.

Art. 11.2 - Nelle votazioni alle cariche associative di cui sopra, potranno essere espresse preferenze sino ad un massimo dei due terzi degli eleggibili; e precisamente quattordici consiglieri, due sindaci, due proviviri effettivi e un sindaco supplente. In caso di parità di voti, si procede al ballottaggio fra i candidati medesimi.

Art. 11.3 - Tutte le votazioni per la elezione alle cariche associative, come quelle riguardanti le persone fisiche degli Associati, sono tenute a scrutinio segreto.

Art. 11.4 - La Segreteria della FEDEROTTICA predispose schede di voto regolarmente vidimate, contenenti l'elenco di tutti i candidati alle cariche associative, del valore rispettivamente di cento, cinquanta, venti, dieci, cinque, un voto, le quali saranno consegnate all'avente diritto al voto per la somma dei voti che questi rappresenta.

Art. 11.5 - I candidati devono essere presenti all'Assemblea, salvo in caso di impedimento dovuto a forza maggiore, sotto pena di decadenza della candidatura medesima.

Art. 12

Art. 12.1 - Il Consiglio Direttivo della FEDEROTTICA è composto di ventun componenti di nomina assembleare, eventualmente da sei componenti assunti per cooptazione ed al massimo da due componenti, se nominati, delle organizzazioni economiche giuridicamente costituite di Ottici Optometristi indipendenti associati e da un componente in rappresentanza di ogni Regione italiana nell'ambito della quale sia stata creata l'Associazione regionale aderente alla FEDEROTTICA e che sia eletto nell'ambito dell'Assemblea regionale. I componenti di nomina regionale, gli eventuali cooptati e i due rappresentanti delle organizzazioni economiche di Ottici Optometristi indipendenti associati hanno diritto di voto deliberante.

Art. 12.2 - Si considerano ai fini del presente articolo Regioni italiane quelle previste dall'ordinamento giuridico italiano.

Art. 12.3 - I componenti di nomina assembleare devono essere scelti fra coloro di cui sia stata presentata la candidatura pervenuta alla Segreteria della FEDEROTTICA almeno sessanta giorni prima dell'Assemblea con raccomandata di ricevuta di ritorno.

Art. 12.4 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della FEDEROTTICA, che lo presiede, almeno tre volte l'anno e quante volte lo ritenga necessario o lo richieda almeno il trenta per cento dei suoi componenti; in questo caso il Consiglio deve essere convocato entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta, mediante lettera raccomandata da spedire a ciascun Consigliere almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la convocazione.

Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere diramato anche telegraficamente con cinque giorni di preavviso.

Art. 12.5 - Per la validità delle riunioni delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti di nomina assembleare e cooptati; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 12.6 - I Consiglieri non possono delegare alcuna persona a sostituirli.

Art. 12.7 - Qualsiasi carica direttiva della FEDEROTTICA è incompatibile con altra carica pubblica o privata, che possa essere in contrasto con le finalità dell'Associazione. I regolamenti interni stabiliranno i principi di massima ai quali attenersi per decidere sulle incompatibilità.

Art. 12.8 - I candidati alla carica di Consigliere Nazionale non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità prevista dal comma precedente, pertanto le autocertificazioni di cui all'art. 11.1 a) verranno presentate in Assemblea la quale potrà decidere sull'eventuale incompatibilità.

Art. 12.9 - Ogni Consigliere si impegna a versare direttamente alla FEDEROTTICA la sua quota associativa in caso di mancato pagamento della stessa da parte dell'Associazione provinciale di appartenenza.

Art. 13

Art. 13.1 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) nominare nel proprio seno il Presidente della FEDEROTTICA e tre vice Presidenti, uno per il Nord Italia, uno per il Centro, uno per il Sud e le Isole;
- b) nominare nel proprio seno l'Amministratore della FEDEROTTICA;
- c) nominare i componenti della Giunta Esecutiva, la nomina dei quali deve essere ratificata dal Presidente;
- d) proporre i contributi annuali che gli Associati debbono versare alla FEDEROTTICA;
- e) nominare il Segretario della FEDEROTTICA;
- f) decidere sui ricorsi contro il rigetto delle domande ad associato della FEDEROTTICA;
- g) attuare le deliberazioni dell'Assemblea sulle questioni che la medesima gli abbia demandato;
- h) ratificare le convenzioni, gli accordi, i contratti, in particolar modo quelli di cui all'art. 2.3 la cui stipulazione è demandata alla Giunta Esecutiva e alle Commissioni da questo nominate;
- i) nominare i componenti degli organi amministrativi delle Organizzazioni, Enti e Persone di cui all'art. 2;
- j) indire referendum per le questioni per le quali lo ritenga opportuno;
- k) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- l) curare che la politica sindacale e professionale delle Associazioni regionali sia conforme a quella della FEDEROTTICA;
- m) operare la cooptazione fino ad un massimo di sei Consiglieri di cui quattro al primo anno di mandato; gli altri potranno essere cooptati nei rimanenti anni di mandato.
Essi non potranno ricoprire le cariche di Presidente e Vice-Presidente.
- n) predisporre tutti i regolamenti interni.

Art. 14

Art. 14.1 - La Giunta Esecutiva è l'organo di impulso delle iniziative sindacali e di politica professionale della FEDEROTTICA.

Art. 14.2 - Essa è composta dal Presidente, dai tre Vice Presidenti, dall'Amministratore, dal responsabile dell'Albo degli Optometristi e da quattro componenti nominati dal Consiglio Direttivo nel proprio seno la cui nomina è ratificata dal Presidente. Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide quando siano presenti il Presidente, o un suo delegato, e cinque componenti della Giunta Esecutiva. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità il voto del Presidente o di chi ne fa le veci, determina la maggioranza.

Art. 14.3 - Essa si riunisce ogniqualvolta il Presidente o almeno cinque componenti lo ritengano opportuno.

Art. 14.4 - Sono compiti della Giunta Esecutiva:

a) decidere sulle domande di ammissione ad associato e affiliato alla FEDEROTTICA;

b) assumere o licenziare personale;

c) vigilare per l'attuazione, secondo le norme dello Statuto della FEDEROTTICA, delle deliberazioni del Consiglio;

d) stipulare nell'interesse della FEDEROTTICA, convenzioni, contratti di ogni tipo ed accordi con Organizzazioni, Enti e privati;

e) nominare le commissioni previste dall'art. 13.1, sub h;

f) nominare il Comitato di Redazione e il Direttore responsabile del periodico "Ottica Italiana", organo di stampa ufficiale della FEDEROTTICA;

g) organizzare e gestire la tenuta dell'Albo Nazionale professionale degli Ottici Optometristi (Optometristi); a quest'ultimo sono demandati i soli aspetti scientifici e culturali, ed esso è retto dal regolamento approvato in occasione dell'Assemblea annuale dell'Albo. Tale regolamento non potrà essere in contrasto con le norme dello Statuto della FEDEROTTICA. L'Albo degli Ottici Optometristi (Optometristi) risponde direttamente alla Giunta Esecutiva della FEDEROTTICA attraverso il suo rappresentante in base al proprio regolamento.

h) svolgere ed attuare tutte quelle funzioni e compiti che non siano espressamente demandati ad altri organi.

Art. 15

Art. 15.1 - Il Presidente ha la rappresentanza della FEDEROTTICA di fronte ai terzi e in giudizio; ha il potere di esprimere la volontà della FEDEROTTICA, attraverso la firma sociale che può delegare.

Art. 15.2 - Presiede la Giunta Esecutiva ed adempie a tutte le altre funzioni affidategli dallo Statuto.

Art. 15.3 - In caso di urgenza svolge ed attua le funzioni e i compiti propri della Giunta Esecutiva, sottoponendo il suo operato alla ratifica della medesima nella sua prima riunione successiva.

Art. 15.4 - Nei casi di assenza o di impedimento egli è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal Componente della Giunta Esecutiva che sarà stato delegato di volta in volta. Potrà inoltre per compiti specifici, previo assenso della Giunta Esecutiva, delegare per iscritto un Consigliere nazionale e/o il Segretario.

Art. 15.5 - Il medesimo Presidente non potrà essere eletto per più di due mandati consecutivi e complessivamente per non più di quindici anni.

Art. 16

Art. 16.1 - Il Collegio Sindacale è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti.

Art. 16.2 - Il Collegio vigila sulla gestione amministrativa della FEDEROTTICA riferendone all'Assemblea nella sua convocazione ordinaria annuale.

Art. 16.3 - Esso esercita le attribuzioni conferite dalla legge al Collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 16.4 - In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel proprio seno il Presidente.

Art. 16.5 - Il Collegio Sindacale è tenuto ad effettuare il controllo delle scritture contabili almeno due volte all'anno.

Art. 17

Art. 17.1 - La definizione delle controversie che possono sorgere tra gli Associati relative alla interpretazione del presente Statuto e dei Regolamenti che saranno emanati successivamente nonché quelle eventualmente derivanti dalle deliberazioni degli Organi collegiali della FEDEROTTICA, è devoluta al Collegio dei Probiviri.

Art. 17.2 - In occasione della sua prima riunione il Collegio dei Probiviri procede alla nomina, nel suo seno, del proprio Presidente.

Art. 17.3 - Le decisioni adottate anche a maggioranza dal Collegio sono inappellabili e vincolanti per le parti.

Art. 17.4 - Il Collegio dei Probiviri giudica in grado di appello delle controversie che insorgono fra le Associazioni regionali e provinciali e i loro Associati.

Art. 18

Art. 18.1 - Tutte le decisioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 19

Art. 19.1 - Tutte le cariche hanno la durata di cinque anni, salvo il caso di dimissioni e di decadenza verificatasi per assenza non giustificata in tre riunioni consecutive dell'organo del quale il componente fa parte.

Art. 19.2 - Tutte le cariche ricoperte dagli Associati negli organi della FEDEROTTICA sono gratuite. è ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute solo per il Presidente e i componenti della Giunta Esecutiva, e per i componenti del Consiglio Direttivo di nomina assembleare e cooptati, per i Sindaci e i Probiviri.

Art. 20

Art. 20.1 - Possono essere eletti alle cariche associative soltanto coloro che appartengono alle Categorie rappresentate dalla FEDEROTTICA ed abbiano il requisito di essere Associati della stessa, siano in regola con le quote associative e non siano in condizioni di incompatibilità secondo quanto previsto dall'art. 12.8

Art. 20.2 - In caso di vacanza delle cariche associative in conseguenza di decesso, dimissioni o decadenza, subentrerà automaticamente il primo dei non eletti.

Art. 20.3 - I componenti degli organi collegiali, di nuova nomina ai sensi del comma precedente, decadono alla scadenza dell'organo del quale essi fanno parte.

Art. 20.4 - I Presidenti e i componenti della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo delle Associazioni regionali e provinciali sono tenuti in ogni caso ad eseguire le direttive e le scelte sindacali della FEDEROTTICA.

Art. 20.5 - Le iniziative di carattere locale che riguardano la Categoria devono essere preventivamente comunicate alla FEDEROTTICA.

Art. 21

Art. 21.1 - Il Segretario della FEDEROTTICA è responsabile dell'ordinamento e del funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della disciplina del personale dell'Associazione.

Art. 21.2 - Egli svolge le funzioni di Segretario degli Organi collegiali e partecipa di diritto con voto consultivo alle loro riunioni salvo contrarie decisioni del Presidente.

Art. 21.3 - Il Segretario potrà rappresentare la FEDEROTTICA per compiti specifici, qualora delegato dal Presidente.

Art. 22

Art. 22.1 - Il patrimonio sociale è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che a qualsiasi titolo vengono in legittimo possesso della FEDEROTTICA;

b) dalle somme acquisite al patrimonio dell'Associazione a qualsiasi titolo.

Art. 22.2 - All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura dell'Amministrazione, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato. Di ogni variazione del patrimonio, a qualsiasi causa dovuta, la Giunta Esecutiva dovrà essere immediatamente informata alla sua prima riunione.

Art. 22.3 - I proventi della FEDEROTTICA sono costituiti da:

- a) quote annuali associative nelle misure stabilite dalla Assemblea a carico degli associati;
- b) oblazioni volontarie degli associati e dei terzi;
- c) rendite provenienti da altre attività associative;
- d) contribuzioni straordinarie;
- e) contributi integrativi a copertura di costi per servizi specifici richiesti;
- f) proventi vari.

Art. 22.4 - L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22.5 - La Federottica non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state imposte dalla legge.

Art. 22.6 - La Federottica ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23

Art. 23.1 - La FEDEROTTICA ha il diritto, in caso di mancato pagamento da parte del proprio Associato della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno, di emettere, previo preavviso, tratta o ricevuta bancaria per detto importo, maggiorata dalle spese ulteriori.

Art. 23.2 - Ciascun Associato, con l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti interni e del Codice deontologico, si impegna a sottoscrivere una dichiarazione preventiva alla FEDEROTTICA ai sensi del precedente comma.

Art. 23.3 - Il mancato pagamento della tratta o ricevuta bancaria pone l'Associato in mora senza ulteriore avviso di comunicazione.

Art. 24

Art. 24.1 - Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria validamente costituita con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi dei votanti in detta Assemblea.

Art. 24.2 - Con la maggioranza dei tre quarti degli Associati e sempre in Assemblea straordinaria può deliberarsi lo scioglimento della FEDEROTTICA.

Art. 24.3 - L'Assemblea che approva lo scioglimento della FEDEROTTICA nomina contemporaneamente da uno a tre liquidatori determinando i poteri e deliberando sulla devoluzione delle eventuali attività patrimoniali.

Art. 25

Art. 25.1 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art. 26

Art. 26.1 - Il presente Statuto entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.